

PATRIMONIO E TRUST

L'interposizione del trust nella recente prassi dell'Agenzia

di **Ennio Vial**



Nel corso dell'ultimo anno l'Agenzia delle entrate è entrata sul tema dell'**interposizione del trust** con **tre risposte ad interpello**.

La prima, in ordine temporale, è la [risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021](#).

Leggendo la risposta, emerge che **l'interposizione discenderebbe dal fatto che il potere gestionale del trustee risulta subordinato al preventivo consenso del guardiano** il quale – si badi – non è rappresentato dai beneficiari ma è semplicemente il **professionista di fiducia** nominato da essi.

Se così è possiamo andare tutti a casa: il **trust non interposto non esiste più**.

Invero, il giudizio dell'Agenzia può forse essere **condiviso** ma alla luce di **altri aspetti che emergono nella risposta**:

- se il *trustee* necessita **sempre di un consenso** ed il soggetto che lo deve dare manca, il trustee è inibito nella sua operatività;
- il **trustee deve fornire un rendiconto mensile**;
- il **trustee è revocabile da parte dei beneficiari**;
- i beneficiari possono, dopo un determinato periodo di tempo, **chiudere anticipatamente il trust a loro vantaggio**.

La risposta, però, contiene uno **svarione**: il trust è interposto nei confronti del **disponente** mentre in realtà l'invasività è dei beneficiari.

Il caso è tornato con la [risposta n. 359 del 4 luglio 2022](#) dove l'Agenzia ha chiarito che lo stesso trust **non è interposto ai fini delle imposte indirette**.

Il chiarimento non è nuovo in quanto rinvenibile anche nella [risposta n. 398/2021](#). L'Agenzia aveva già chiarito che *“Con riguardo all'imposta sulle successioni e donazioni ... , si rileva che la **qualificazione di un trust come interposto assume rilevanza solo con riferimento alle imposte sui redditi, e non anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni ...** . Infatti, l'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina la **corretta imputazione dei redditi a chi ne sia effettivo possessore, ai soli fini delle imposte dirette**”*.

Altro interessante intervento è quello della **risposta n. 9 dell'11 gennaio 2022**. L'interposizione discende da questi **due aspetti**:

- una **modifica dell'atto istitutivo del trust non può sanare una eventuale precedente interposizione**, soprattutto se le trattative relative al compimento di qualche operazione rilevante ai fini del trust erano già state condotte in precedenza;
- un elemento dell'interposizione discende dal fatto che i **beneficiari coincidano con il guardiano**, nel caso in cui il guardiano abbia poteri significativi nei confronti del trustee.

Personalmente, fermo restando l'impossibilità di esprimere un giudizio solo dalla lettura della risposta, tendo a **condividere** le conclusioni dell'Ufficio.

Mentre nella citata [risposta n. 796/2021](#) vi erano **clausole** che attribuivano un potere invasivo ai **beneficiari** che potevano addirittura far cessare l'atto, nel caso della risposta 9/2022, prescindendo un attimo dalla **questione della modifica dell'atto**, i beneficiari assumono semplicemente il ruolo di **guardiano**; situazione che chi scrive ha sempre sconsigliato, ma che per la prima volta è stata l'occasione per l'Agenzia per **statuire l'interposizione del trust**.